



Assistenza giudiziaria negata a tutti i costi

Caso 055 / 02.12.2008

Dopo la sua separazione legale dalla moglie con permesso C, le autorità revocano il permesso di dimora di "Moussa" e gli ordinano di lasciare la Svizzera. "Moussa" chiede l'assistenza giudiziaria ma le autorità respingono la sua richiesta invitandolo ad attingere al capitale di libera uscita dalla sua cassa pensione pur sapendo che non parte definitivamente dalla Svizzera e che questo capitale è esplicitamente destinato alla sua pensione.

Parole chiave

Diritto di soggiorno dopo dissoluzione della famiglia (OIntS art 3b cpv 1), entrata e uscita dalla Svizzera (art 5.2 LStr) ; assistenza giudiziaria (art. 29.3 Cst ; art. 65.2 PA), libero passaggio (art 5 LFLP).

Persona interessata: "Moussa", nato nel 1972

Origine: Senegal

Statuto: permesso B

Riassunto

"Moussa" arriva in Svizzera nel 2004 e ottiene un permesso B per ricongiungimento familiare pochi mesi dopo essersi sposato con una cittadina italiana residente in Svizzera con permesso C. Due anni dopo la coppia si separa e avvia la procedura di divorzio. Nel gennaio del 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI) gli revoca il permesso di dimora e gli ordina di lasciare la Svizzera.

Dopo la separazione legale, "Moussa" conosce una cittadina svizzera e concepisce un figlio con lei. Il futuro padre avvia le pratiche di prericonoscimento di paternità e chiede di potere rimanere in Svizzera, ma la proroga gli viene negata e nel luglio 2007 torna nel suo paese dal quale avvia le pratiche per sposarsi con la compagna e riconoscere il figlio. Nella primavera del 2008 torna in Svizzera.

"Moussa" chiede l'assistenza giudiziaria per le spese di patrocinio e di procedura della causa di divorzio, ma questa gli viene negata dal pretore del suo distretto con la motivazione che siccome egli deve lasciare la Svizzera, può attingere al suo capitale di libera uscita della sua cassa pensione. Questa decisione viene confermata dal Tribunale d'appello del canton Ticino.

Domande sollevate

E' lecito pretendere, come lo hanno fatto i giudici cantonali (Pretura e Tribunale d'appello) che una persona che non parte definitivamente all'estero prelevi il capitale di libero passaggio anche se ha preannunciato il ritorno su nuova basi?

E' lecito negare l'assistenza giudiziaria ad uno straniero pretendendo che prelevi il denaro necessario per le pratiche di procedura e consulenza sul suo conto di libero passaggio esplicitamente destinato alla previdenza della vecchiaia?

Cronologia

1999. arrivo in Italia

2004: matrimonio e arrivo in Svizzera

Luglio 2006: separazione

Gennaio 2007: revoca del permesso di soggiorno e ordine di partenza per il 28 febbraio

Aprile 2007: richiesta di assistenza giudiziaria

Giugno 2007: prericonoscimento del figlio e richiesta di proroga per la partenza all'estero. Luglio 2007: ritorno in Senegal

Settembre 2007: decisione negativa della Pretura sull'assistenza giudiziaria. Settembre 2007 presentazione del ricorso. Ottobre 2007: ricorso respinto dal Tribunale d'appello

Gennaio 2008: nascita del figlio
Primavera 2008: ritorno in Svizzera

Descrizione del caso

“Moussa” giunge in Italia nel 1999 e ottiene un permesso di dimora. Dopo aver conosciuto la moglie di nazionalità italiana e residente in Svizzera con permesso C, si sposa nell’aprile del 2004 e la raggiunge in Svizzera qualche mese dopo ottenendo il permesso B nell’ambito del ricongiungimento familiare. Dopo due anni, “Moussa” e sua moglie si rendono conto che la loro relazione di coppia non funziona: nel luglio 2006 avviene la separazione. Più tardi viene avviata la procedura di divorzio. Come conseguenza della separazione, nel gennaio del 2007, la SPI revoca a “Moussa” il permesso di soggiorno e gli ordina di lasciare la Svizzera per la fine del mese di febbraio. L’ordine di partenza viene prorogato fino al 30 giugno del 2007. Dopo la separazione, “Moussa” conosce una cittadina svizzera e concepisce un figlio con lei. Per questo motivo, avvia le pratiche di priconoscimento di paternità e chiede di potere rimanere in Svizzera ancora per qualche mese fino alla nascita del figlio prevista per il mese di gennaio 2008. Questa proroga gli viene negata dalla SPI e nel luglio 2007 “Moussa” lascia la Svizzera e torna in Senegal dove avvia le pratiche per sposarsi con la compagna e riconoscere il figlio in modo da poter stabilirsi in Svizzera in modo definitivo. Nella primavera del 2008 rientra definitivamente in Svizzera.

Per il patrocinio e la procedura di divorzio, il guadagno mensile di “Moussa” non è sufficiente per pagare le spese dell’avvocato, quindi chiede l’assistenza giudiziaria, ma questa gli viene negata dalla pretura del suo distretto con la motivazione che siccome egli deve lasciare il territorio svizzero perchè ha perso il permesso di dimora a seguito della separazione, per le spese di patrocinio e di procedura della causa di divorzio, può attingere al suo capitale di libera uscita della sua cassa pensione.

Ritenendo la decisione ingiusta, “Moussa” ricorre al Tribunale d’appello. Nel ricorso fa notare che non si può obbligare una persona, per il solo fatto che si sarebbe trasferita definitivamente all’estero, a farsi versare in contanti la prestazione di libera uscita di cassa pensione, destinata alla previdenza vecchiaia. Egli fa pure notare che non è partito definitivamente per l’estero, per cui non ci sono i presupposti per ottenere il versamento in contanti del capitale di libero passaggio. Il Tribunale d’appello conferma la decisione del Pretore.

Segnalazione: studio legale

Fonti: Ricorso, decreto della Pretura, sentenza del Tribunale d’appello